

STATUTO

IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASACALENDA CB VIA NINO BIXIO
6

Numero REA: CB - 88010

Codice fiscale: 00922500707

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto N.13529 di Repertorio e N.6861 di Rac-
conta

COPIA CONFORME

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

art. 1

(Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "IL MOSAICO società cooperativa sociale", a norma dell'articolo 1, lettera a) e lettera b) della legge n. 381/1991 .

1.2 La società ha sede nel Comune di Casacalenda all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo III-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

art. 2

(Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

art. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a) della legge n.381/1991;

2) all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

3.3 La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento

lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-

dizioni economiche, sociali e professionali e per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro; nella sfera sociale, i soci intendono conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

3.4 I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

3.5 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

art. 4

(Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, con disagio psichico, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodi-

pendenti, di minori e famiglie in difficoltà, immigrati, ri-

fugiati e detenuti;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura anche psichiatriche, case di riposo, comunità, luoghi di villeggiatura, centri di accoglienza, istituti di pena, centri di recupero, orfanatrofi, case-famiglia;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, anche in disagio psichico, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole, comunità, centri di recupero, istituti di pena, orfanatrofi, case famiglia e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici e comunità;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche anche psichiatriche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili anche nido, orfanatrofi, case famiglia, ludoteche e centri ricreativi, centri di recupero, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

B) la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi di:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;

- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;

- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;

- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;

- laboratori artigianali in proprietà o in affitto;

- servizi di pulizia a chiunque ne faccia richiesta siano

singoli, Enti, Associazioni pubbliche e private;

inoltre può:

- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- gestire parcheggi;

- assumere in convenzione o in proprio la gestione di bar, trattorie, pizzerie, agriturismi, osterie, sale da ballo;

- assumere in convenzione la gestione di giardini, parchi, aree attrezzate pubbliche e private;

- gestire e mantenere impianti sportivi;

- gestire mense pubbliche e private;

- gestire attività di ristorazione in genere;

- gestire servizi di vigilanza, trasporto e riscossione tributi e qualsiasi altro genere di servizi comunali con opportune convenzioni;

- effettuare il reperimento, la catalogazione e la ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico artistico e culturale, oltre che la sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio culturale;

- prendere in affitto o in convenzione o in qualsiasi altra forma da Enti pubblici e privati, servizi, attrezzature ed impianti che favoriscano lo sviluppo turistico per gestire e conseguire gli scopi sociali;

- svolgere attività tipografiche e di legatoria;

- assumere in convenzione e svolgere servizi di manutenzione di fogne e canali di scarico, servizi di nettezza urbana, attività di facchinaggio e trasloco ed attività ad essa preliminari e complementari, servizi di piccola manutenzione dei fabbricati e degli impianti;

- svolgere attività di raccolta rifiuti solidi urbani;

- svolgere attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti o acquistati;

può altresì svolgere:

- attività di formazione, consulenza, orientamento nei settori consentiti dalla legge;

- attività di autotrasporto cose conto terzi;

- attività di noleggio di autoveicoli per trasporto di persone e attività di accompagnamento;

- attività di gestione di stazioni di servizio carburanti e autolavaggio;

- attività di gestione di lavanderie;

- attività di gestione biblioteche pubbliche e private;

- attività di gestione di stabilimenti balneari;

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per

la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO III

SOCI

art. 5

(Soci)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere ammesse a soci:

- le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa intendono perseguire gli scopi, partecipando alle attività sociali, quali prestatori d'opera retribuita o quali volontari e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
- le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa.
- ove consentito dal numero dei soci, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.3 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o concorrenti o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effet-

tiva concorrenza con la Cooperativa.

art. 6

(categorie di soci)

6.1 i soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.
- soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

art. 7

(Categoria speciale di soci cooperatori)

7.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

7.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.4 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale nei limiti massimi previsti dalla legge;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

7.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

7.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

7.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti

spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati

in Assemblea.

7.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

7.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

7.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

7.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

art. 8

(Domanda di ammissione)

8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritti;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui infra.

8.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

8.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

art. 9

(Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

9.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 7, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

9.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

art. 10

(Perdita della qualità di socio)

10.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

art. 11

(Recesso del socio)

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

11.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

11.3 II recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.4 II recesso non può essere parziale.

art. 12

(Esclusione)

12.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ;

e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

h) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

i) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

l) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

12.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

art. 13

(Liquidazione)

13.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e comunque nei limiti delle disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

13.2 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

art. 14

(Morte del socio)

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

15.2 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

15.3 II socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

art. 16

(Elementi costitutivi)

16.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- 2) dalla riserva legale formata da eventuali utili e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

16.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

16.3 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

art. 17

(Bilancio di esercizio)

17.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

17.3 II progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella re-

lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

17.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

17.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

art. 18

(Ristorni)

18.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

18.3 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle forme previste dalla legge.

18.4 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del c.c.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

art. 19

(Decisioni dei soci)

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti, dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

art. 20

(Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

20.1 Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con metodo assembleare.

L'assemblea viene convocata, nella sede sociale o altrove purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.2 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

20.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

art. 21

(Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

21.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

21.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di un terzo dei soci con diritto di voto. Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi e/o deliberativi diversi con disposizioni inderogabili.

art. 22

(Votazioni)

22.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

22.2 Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

art. 23

(Voto)

23.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

23.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

23.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia Amministratore o Sindaco della società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

art. 24

(Presidenza dell'Assemblea)

24.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE**

art. 25

(Amministrazione)

25.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il numero dei Consiglieri varia da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

25.3 Il Consiglio di Amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

25.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

25.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

art. 26

(Compiti degli Amministratori)

26.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

26.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri.

26.3 E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

26.4 E' nei compiti del Presidente fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

art. 27

(Metodo decisionale collegiale)

27.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate mediante deliberazione collegiale.

27.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza.

art. 28

(Integrazione del Consiglio)

28.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 2386 del codice civile primo comma.

28.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

28.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

art. 29

(Compensi agli Amministratori)

29.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

art. 30

(Rappresentanza)

30.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

30.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-

ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31

(Organo di controllo)

31.1 La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art 32

(Clausola compromissoria)

32.1 Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

L'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura.

TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33

(Scioglimento anticipato)

33.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34

(Devoluzione del patrimonio finale)

34.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35

35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

35.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari e-

ventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36

(Rinvio)

36.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" e dalla normativa speciale del settore, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Bagnoli Carmelina. Lucia D'Erminio Notaio (sigillo)